

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GRECO

Delega al Governo per l'equiparazione tra i corpi di polizia locale e le Forze di polizia dello Stato e per il loro inquadramento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Presentata il 3 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tenendo conto dell'evoluzione funzionale che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato sempre di più le Forze di polizia locale. I profondi mutamenti che negli ultimi vent'anni hanno riguardato il tessuto sociale delle comunità urbane, anche a causa delle trasformazioni economiche o delle sfide quotidianamente poste dai flussi migratori, hanno sollevato nuove istanze di sicurezza, specie nelle medie e grandi città, che hanno finito talvolta per mutare il concetto stesso di vivibilità del contesto urbano.

Sempre più frequentemente gli operatori di polizia locale sono stati coinvolti in specifiche operazioni di ordine pubblico eseguite dalle altre Forze di polizia, tanto

in situazioni estemporanee di emergenza, quanto nel contesto di più articolate ed estese programmazioni di interventi concertati con le polizie di Stato. Questo progressivo coinvolgimento delle Forze di polizia locale in operazioni previste dal comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si è tradotto in un ulteriore aumento dei rischi ai quali sono esposti quotidianamente gli agenti sul territorio. L'evoluzione dei doveri e delle responsabilità di questi ultimi, però, non ha trovato un opportuno riscontro in sede normativa, anche al fine di un giusto riconoscimento dei diritti dei lavoratori coinvolti.

È proprio nel quadro di riferimento appena descritto che si colloca la presente proposta di legge, recante una delega al Governo per l'inquadramento della polizia locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e l'equiparazione tra la

polizia locale e le Forze di polizia dello Stato.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e a valorizzare il ruolo svolto dagli operatori dei corpi di polizia locale.

Secondo i principi e criteri direttivi previsti si dovranno perseguire l'armonizzazione e l'adeguamento dei compiti e delle funzioni della polizia locale con quelli delle Forze di polizia dello Stato e il conseguente inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il Governo è poi delegato a procedere all'adeguamento delle strutture e degli

strumenti propri degli agenti di polizia locale, tenuto conto delle nuove funzioni loro attribuite, e degli strumenti attualmente in dotazione alle Forze di polizia dello Stato.

La proposta di legge, infine, prevede che sia i livelli e le qualifiche occupazionali, sia i trattamenti economici, previdenziali, assistenziali e infortunistici del personale appartenente ai corpi di polizia locale siano equiparati a quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 siano adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nonché valorizzare il ruolo svolto dagli operatori dei corpi di polizia locale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e adeguamento dei compiti e delle funzioni dei corpi di polizia locale con quelli delle Forze di polizia dello Stato, anche prevedendone l'inserimento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, alla luce delle nuove esigenze di sicurezza urbana, di difesa e di monitoraggio del territorio, di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto della criminalità;

b) adeguamento delle strutture e degli strumenti propri degli agenti della polizia locale, tenuto conto delle nuove funzioni loro attribuite, e degli strumenti in dotazione alle Forze di polizia dello Stato;

c) equiparazione dei livelli e delle qualifiche occupazionali, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello del trattamento economico, del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quello previsto per le Forze di polizia dello Stato;

d) equiparazione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici degli operatori appartenenti ai corpi di polizia locale con quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica am-

ministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

